



SENT. N.	18778/15
CRON. N.	7183/15
REP. N.	

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'avv Italo BRUNO, di Pace di Napoli ex Pozzuoli, ha pronunciato la seguente,

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al n.16986/15 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: Opposizione avverso ordinanza-ingiunzione.

T R A

TERRACINO Domenico, nato a Napoli il 13/2/75 ed ivi res.te alla Via F. Paolo Michetti, 1 - c.f. TRRDNC75B13F830M - elett.te dom.to in Napoli al C.so Umberto I n.191 presso lo studio dell'avv. Giuseppe URSINI - difeso da se stesso;

RICORRENTE-PRESENTE

E

UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, dom.ta in Napoli alla Via A. Vespucci, 172;

RESISTENTE-ASSENTE

NONCHE'

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to nella Casa Comunale in Napoli alla Piazza Municipio;

RESISTENTE-ASSENTE

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: annullare l'ordinanza-ingiunzione prot.n. M_IT PR_NAUTG 00219434 III Area del 6/11/14 notificata il 18/2/15 e la relativa sanzione amministrativa del processo verbale n.6550046/20169 dell'8/1/14, per essere stata emessa oltre il termine prescritto.

Per la P.A. resistente: rigettare il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TERRACINO Domenico, con atto depositato il 12/3/15 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione

GdP Avv. Italo BRUNO

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
Italo Bruno

prot.n. M_IT PR_NAUTG 00219434 III Area del 6/11/14
notificata il 18/2/15, emessa nei suoi confronti dalla
Prefettura di Napoli per conto del Comune di Napoli, con la
quale gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo
indicato per violazione al Codice della Strada (artt. 7,
comma 1 e 14, art. 171, comma 1 e 2).

Deduceva il ricorrente:

- che, avverso il verbale n.6550046/20169 dell'8/1/14,
aveva proposto ricorso al Prefetto in data 24/4/14;
- che il Prefetto aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione
oltre il termine perentorio previsto dall'art. 204 del
C.d.S.

Veniva fissata, con decreto notificato alle parti,
l'udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva
assente la PA.

All'esito dell'udienza del 25 maggio 2014, il Giudicante
decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi
degli artt. 6 e 7 del D.Lvo 150/11 e della sentenza della
Corte Costituzionale n.534/90.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto e, pertanto,
l'ingiunzione di pagamento ed il sottostante processo
verbale vanno annullati.

Dagli atti di causa si evince che il p.v. sottostante
l'ordinanza-ingiunzione è stato impugnato dinanzi il
Prefetto di Napoli in data 24/4/14.

Il prefetto ha emesso l'ordinanza-ingiunzione in data
6/11/14, ben oltre il termine di giorni 210 previsto
dall'art. 204 del Cds.

L'art. 204 del C.d.S., prescrive che:

- "il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i
documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano

Gi.P. Avv. Italo BRUNO

fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quando stabilito al comma 2 dell'art. 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata.. omissis. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il Prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il quale ne dà notizia ai ricorrenti (omissis); - l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nel termine di 150 giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'art. 201".

Tali termini, sono stati previsti "tassativi" dallo stesso art. 204 n. 1 bis del C.d.S. che stabilisce: "decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto".

Da ciò consegue che, condizione di validità dell'ordinanza-ingiunzione è il rispetto dei termini complessivamente previsti per l'emissione del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S. (30 per richiesta atti Prefetto-PM + 60 trasmissione atti PM-Prefetto + 120 emissione ordinanza-ingiunzione = 210).

Anche la Corte Suprema della Cassazione ha ritenuto, con sentenze n.2064/98, 468/99 16073/04, che "il rispetto del termine concesso all'Ufficio cui appartiene l'organo accertatore ed al Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, sia esso un'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa od un'archiviazione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge".

pertanto, avendo la P.A. emesso il provvedimento oltre il termine perentorio previsto, si deve ritenere la nullità dell'ordinanza-ingiunzione.

Il motivo espresso dalla PA secondo cui l'ordinanza sarebbe stata emessa nei termini per essersi interrotto il periodo di emissione, stante il termine sospeso per il periodo dell'audizione, non può trovare accoglimento non avendo la stessa PA dimostrato di aver notificato l'avviso di convocazione. Inoltre, il ricorrente, nel suo ricorso, non aveva fatto richiesta di audizione.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate, d'Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, del Regolamento di cui al D.M. 55/14, entrato in vigore il 2/4/14, dell'attività processuale svolta ed in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 1, 4 e 5.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P. Q. M

Il Giudice di Pace di Napoli ex Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da TERRACINO Domenico nei confronti dell'UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, e del COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro-termine, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiarata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione prot.n. M_IT PR_NAUTG 00219434 III Area del 6/11/14 notificata il 18/2/15, annulla il processo verbale n.6250054/20169 dell'8/1/14, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Napoli nei confronti di TERRACINO Domenico;

2) condanna l'UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, ed il COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro-termine, in solido, al

GdP Avv. Natalo BRUNO

Pag. 4 a 5




pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 170,00, di cui € 70,00 per spese ed € 100,00 per compensi professionali, oltre il 15% ex art. 2 D.M. n.55/14 - IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità;

3) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Napoli il 25 maggio 2015 e depositata in originale il giorno 27 maggio 2015.

IL GIUDICE DI PACE


(Avv. Italo BRUNO)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, il 27/5/15

In Cancelliere p.e. BR
Immacolata C. Russo



GdP Avv. Italo BRUNO

Pag. 5 a 5